



Notaio Aniello Calabrese

REPERTORIO N. 161180

RACCOLTA N. 44915

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"AUTISMO E ABA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno giorno venticinque del mese di gennaio,
in Pagani nel mio studio notarile alla Via N. Pagano n. 34,
alle ore quindici e venti.

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di Salerno DP
il 28/01/2021
al n. 2761
Serie 1T

Innanzi a me Dr.ANIELLO CALABRESE, Notaio, residente in Pagani
ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,

SI E` RIUNITA

L'assemblea totalitaria della Società "**AUTISMO E ABA SOCIETA'**
COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Pagani (SA) via C.Tramontano
n. 113, codice fiscale e numero Registro delle Imprese di
SALERNO 05815860654 - R.E.A. n. 475983, per discutere e de-
liberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto sociale, ai sensi del D.lgs.
n.117/2017, Codice del Terzo Settore.

E` avanti a me presente

la signora **MANGIACAPRA AMELIA** nata a Nocera Inferiore (SA) il
7 gennaio 1975, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
domiciliata per la carica presso la sede sociale, della cui
identita` personale io Notaio sono certo, la quale assume la
presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art.24 dello statuto

sociale.

Il Presidente,

constatata

-la presenza di tutti i soci come segue:

se' medesima **MANGIACAPRA AMELIA**, come innanzi generalizzata;

CERCOLA MARCO nato a Nocera Inferiore il 4 dicembre 1972;

CERCOLA ALFONSO nato a Pagani il 9 luglio 1969;

-la legittimazione dei summenzionati soci (di cui il Presidente stesso dichiara di aver accertato l'identita' e la legittimazione) ad intervenire alla presente assemblea;

-la presenza dell'Organo Amministrativo nella persona di se'

medesima **MANGIACAPRA AMELIA, Presidente del Consiglio di Amministrazione e di CERCOLA MARCO, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e CERCOLA ALFONSO, Consigliere.**

Il tutto come si evince dal foglio delle presenze che al presente verbale si allega sotto la **lettera "A"**;

-che l'assemblea, benchè non convocata, e` regolarmente costituita perche` totalitaria ai sensi dell'art.2479 bis ultimo comma C.C.,

dichiara

validamente costituita la presente assemblea eppertanto passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul punto posto all'ordine del giorno il Presidente espone ai

soci la opportunita' di adeguare, ai sensi del D.lgs.

n.117/2017, l'attuale statuto sociale onde renderlo conforme

alla disciplina attuativa del Codice del Terzo Settore.

Ove mai si deliberi quanto innanzi proposto dal Presidente gli articoli 1 e 4 dello statuto sociale assumeranno la seguente nuova formulazione, ove le modifiche vengono riportate in grassetto:

"Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita ai sensi della legge 381/91, la normativa specifica delle cooperative, nonché dei decreti legislativi n.112/17 e n.117/17, con sede nel comune di **Pagani (SA)** la società cooperativa denominata **"AUTISMO E ABA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**, che assumerà la denominazione **"AUTISMO E ABA ETS SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE"** ai sensi dell'art.12 del D.lgs n.117/2017 (cd."Codice del Terzo Settore"), a far data dall'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, secondo le procedure previste ai sensi del D.M. n.106 del 15.9.2020 (del Ministero del Lavoro e politiche sociali), che detta disciplina attuativa del Codice del Terzo Settore. A partire da tale data, della nuova denominazione "ETS", si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove."

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come

definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli

interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa

ha come oggetto **l'attività di interesse generale di cui al-**

l'articolo 5 comma 1 lett.a) del Codice del Terzo Settore

(Dlgs. n.17/2017) e segnatamente:

a) la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi agli

utenti in qualità di cooperative di solidarietà sociale;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole - indu-

striali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inseri-

mento lavorativo di persone svantaggiate.

In particolare ai sensi del Dlg.112/2017 essendo Imprese so-

ciali di diritto potranno svolgere:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,

commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive

modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui

alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifica-

zioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e succes-

sive modificazioni;

2. interventi e prestazioni sanitarie;

3. prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001

e successive modificazioni;

4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,

nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa;

5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

6. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4".

In particolare lo scopo statutario è di garantire assistenza adeguata a persone affette dal disturbo Autistico, scegliendo di impostare il proprio lavoro nell'ottica di un alto livello di qualità dei propri interventi, formando terapisti dotati di elevata professionalità, che mirano a sviluppare l'autonomia e l'integrazione sociale, dovrà fornire servizi specifici sia per la riabilitazione, che per l'inserimento nel mondo lavorativo di soggetti disabili, attraverso l'attuazione di progetti laboratoriali in ambienti protetti. Il trattamento somministrato si basa su ABA (Analisi Comportamentale Applicata) scientificamente validata come efficace nel trattamento dello Spettro Autistico e inserita nelle Linea Guida 21 dell'Istituto Superiore di Sanità. Le figure che operano nel settore sono: l'Analista del comportamento (Dottorato di ricerca) BCBA-D, l'Analista del comportamento BCBA, l'assistente analista del comportamento BCaBA, operatore comportamentale RBT certificati dal BOARD americano, coadiuvati dal supporto di figure sanitarie quali neuropsichiatra infantile,

psichiatra, psicologo. Psicoterapeuta, logopedista, psicomotricista, medico pediatra e altre eventuali figure sanitarie operanti nel settore socio-sanitario e riabilitativo.

L'alta formazione ed una forte esperienza nell'applicazione di interventi basati sull'analisi comportamentale applicata nel trattamento dell'autismo e della somministrazione dell'ABA.

La società cooperativa si propone di esercitare le seguenti attività:

- gestire mediante l'istituzione, l'adattamento e l'organizzazione di centri polivalenti, attività ricreative, culturali e del tempo libero finalizzate al miglioramento della vita di persone affette da disabilità in modo particolare Autismo;

- promuovere e/o curare direttamente la formazione e l'aggiornamento di operatori specializzati nell'intervento ABA, essendo l'assistente specialistico parte significativa del processo di integrazione scolastica e domiciliare degli alunni disabili, collaborando con gli insegnanti e le famiglie per favorirne l'inclusione sociale;

- formare Operatori RBT con 40 ore di formazione e tirocinio da docenti qualificati (BCBA), al fine di preparare operatori che affiancheranno i portatori di Handicap in modo particolare dell'autismo, aumentando l'offerta sociale specialistica;

- sostenere l'educazione e l'autonomia personale dei bambini disabili, in sinergia con la scuola, Asl, Piani di zona, Enti privati e pubblici, come l'igiene personale, e la capacità di

alimentarsi; nonché azioni di facilitazione delle relazioni

all'interno della classe con gli insegnanti e con il resto dei

compagni, al fine di garantire un' effettiva inclusione

scolastica;

- sollecitare gli enti competenti ad applicare le leggi vi-

genti in materia di handicap; istituire centri di orientamento

e formazione professionale, istituire servizi necessari alla

completa riabilitazione delle persone in situazione di han-

dicap; realizzare servizi sociali, residenziali e diurni,

comunità-alloggio, centri socio-riabilitativi ed educativi,

che perseguano lo scopo di rendere possibile una migliore vita

di relazione integrata;

- istituire e gestire servizi socio sanitari in convenzione

con il S.S.N. a favore delle persone in stato di handicap e

delle loro famiglie, mediante figure specializzate BCBA;

- attivare e gestire servizi di trasporto scolastico ed e-

xtrascolastico, compreso quello riabilitativo, per persone in

situazione di handicap o di difficoltà sociali;

- organizzare soggiorni terapeutici riabilitativi e ricreativi

in Italia e all'estero;

- stipulare convenzioni con Comuni, Province, Regioni, Mini-

steri ed enti subordinati, A.S.L. ed Enti Ecclesiastici nel-

l'interesse di coloro che sono stati colpiti dall'autismo;

- Prendere in gestione, Beni sequestrati o confiscati dalla

criminalità organizzata da convertire ai servizi della coo-

perativa sociale.

- La gestione, mediante l'istituzione, l'adattamento e l'organizzazione, di centri polivalenti per attività sociali, di socializzazione e ricreative, culturali e del tempo libero finalizzate al miglioramento della vita di persone disabili affette da disabilità, in modo particolare da autismo;

- la promozione e la cura della formazione e dell'aggiornamento di operatori specializzati nella metodologia ABA, collaborando con gli insegnanti e le famiglie per favorire l'inclusione sociale degli utenti;

- il sostegno all'educazione e all'autonomia personale dei bambini disabili, in sinergia con la scuola, per facilitare le relazioni degli alunni disabili all'interno della classe con gli insegnanti e con il resto dei compagni, al fine di garantire un'effettiva integrazione;

- l'istituzione di centri di orientamento e formazione professionale, nonché di servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone in situazione di handicap; come comunità-alloggio, centri socio-riabilitativi ed educativi, che perseguano lo scopo di rendere possibile una migliore vita di relazione integrata;

- l'istituzione e la gestione di servizi socio sanitari, anche in convenzione con il S.S.N., a favore delle persone disabili in stato di handicap e delle loro famiglie, mediante figure specializzate tra cui anche BCBA (Analisti del Comportamento

certificati) e altre;

- l'attivazione e la gestione di servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico, compreso quello riabilitativo, per persone in situazione di handicap o di difficoltà sociali;

- l'organizzazione di soggiorni terapeutici riabilitativi e ricreativi in Italia e all'estero;

- la stipula di convenzioni con Comuni, Province, Regioni, Ministeri ed enti subordinati, A.S.L. ed Enti Ecclesiastici nell'interesse di coloro che sono stati colpiti dall'autismo;

- la gestione di beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata da convertire ai servizi della cooperativa sociale.

- In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A):

- l'organizzazione e la gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi della legge 381/1991 nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente, che in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati;

- la realizzazione di attività agricola attraverso l'agricoltura sociale;

- la gestione di strutture di natura turistico-ricettiva e/o

sportiva, nonché di opere e strutture per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società, come sopra individuate con elencazione non tassativa, avvalendosi prevalentemente del lavoro dei soci cooperatori appartenenti alle categorie di soggetti bisognosi cui si rivolge l'attività sociale;

- l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione e ogni altra attività similare nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici che privati;

- la gestione di servizi di ristorazione, servizi di ricevimento, bar, laboratori di cucina, e laboratori di pasticceria.

- Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

- Le attività di cui al punto A) saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni

riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

- La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

- La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

- Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

- La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni

attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività

di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico."

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione,

all'unanimità delibera

-di adeguare, ai sensi del D.lgs. n.117/2017, l'attuale statuto sociale onde renderlo conforme alla disciplina attuativa del Codice del Terzo Settore;

-di modificare conseguentemente gli articoli 1 e 4 dello statuto sociale, così come proposto dal Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore quindici e quaranta.

Si allega al presente verbale sotto la **lettera "B"** il testo aggiornato dello statuto sociale.

Le spese e tasse del presente atto e le conseguenziali sono a carico della societa`.

La parte dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati.

Si richiedono le agevolazioni (senzione da imposta di registro) di cui all'art.82 comma 3 D.lgs n.117 del 3 luglio 2017.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli quattro per facciate quattordici, ho dato lettura, presenti gli intervenuti, alla parte che lo approva.

F.to:Amelia Mangiacapra -Notaio Aniello Calabrese -Sigillo

ALLEGATO A) REP.N.161180 RACC.N.44915

FOGLIO DELLE PRESENZE

"AUTISMO E ABA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

ASSEMBLEA DEL 25 GENNAIO 2021

Cercola Alfonso

Marco Cercola

Amelia Mangiacapra

Notaio Aniello Calabrese -Sigillo

ALLEGATO B) REP.N.161180 RACC.N.44915

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita ai sensi della legge 381/91, la normativa specifica delle cooperative, nonché dei decreti legislativi

n.112/17 e n.117/17, con sede nel comune di **Pagani (SA)** la società cooperativa denominata **"AUTISMO E ABA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**, che assumerà la denominazione **"AUTISMO E ABA ETS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"** ai sensi dell'art.12 del D.lgs n.117/2017 (cd."Codice del Terzo Settore"), a far data dall'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, secondo le procedure previste ai sensi del D.M. n.106 del 15.9.2020 (del Ministero del Lavoro e politiche sociali), che detta disciplina attuativa del Codice del Terzo Settore. A partire da tale data, della nuova denominazione "ETS", si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al **31.12.2060** e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-

ziale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91, nonché suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'im-

presa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-

liane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto **l'attività di interesse generale di cui al-**

l'articolo 5 comma 1 lett.a) del Codice del Terzo Settore

(Dlgs. n.17/2017) e segnatamente:

a) la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi agli utenti in qualità di cooperative di solidarietà sociale;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole - industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In particolare ai sensi del Dlg.112/2017 essendo Imprese sociali di diritto potranno svolgere:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

2. interventi e prestazioni sanitarie;

3. prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;

4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,

nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

6. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4".

In particolare lo scopo statutario è di garantire assistenza adeguata a persone affette dal disturbo Autistico, scegliendo di impostare il proprio lavoro nell'ottica di un alto livello di qualità dei propri interventi, formando terapisti dotati di elevata professionalità, che mirano a sviluppare l'autonomia e l'integrazione sociale, dovrà fornire servizi specifici sia per la riabilitazione, che per l'inserimento nel mondo lavorativo di soggetti disabili, attraverso l'attuazione di progetti laboratoriali in ambienti protetti. Il trattamento somministrato si basa su ABA (Analisi Comportamentale Applicata) scientificamente validata come efficace nel trattamento dello Spettro Autistico e inserita nelle Linea Guida 21 dell'Istituto Superiore di Sanità. Le figure che operano nel settore sono: l'Analista del comportamento (Dottorato di ricerca) BCBA-D, l'Analista del comportamento BCBA, l'assi-

stente analista del comportamento BCaBA, operatore comportamentale RBT certificati dal BOARD americano, coadiuvati dal supporto di figure sanitarie quali neuropsichiatra infantile, psichiatra, psicologo. Psicoterapeuta, logopedista, psicomotricista, medico pediatra e altre eventuali figure sanitarie operanti nel settore socio-sanitario e riabilitativo.

L'alta formazione ed una forte esperienza nell'applicazione di interventi basati sull'analisi comportamentale applicata nel trattamento dell'autismo e della somministrazione dell'ABA.

La società cooperativa si propone di esercitare le seguenti attività:

- gestire mediante l'istituzione, l'adattamento e l'organizzazione di centri polivalenti, attività ricreative, culturali e del tempo libero finalizzate al miglioramento della vita di persone affette da disabilità in modo particolare Autismo;

- promuovere e/o curare direttamente la formazione e l'aggiornamento di operatori specializzati nell'intervento ABA, essendo l'assistente specialistico parte significativa del processo di integrazione scolastica e domiciliare degli alunni disabili, collaborando con gli insegnanti e le famiglie per favorirne l'inclusione sociale;

- formare Operatori RBT con 40 ore di formazione e tirocinio da docenti qualificati (BCBA), al fine di preparare operatori che affiancheranno i portatori di Handicap in modo particolare dell'autismo, aumentando l'offerta sociale specialistica;

- sostenere l'educazione e l'autonomia personale dei bambini disabili, in sinergia con la scuola, Asl, Piani di zona, Enti privati e pubblici, come l'igiene personale, e la capacità di alimentarsi; nonché azioni di facilitazione delle relazioni all'interno della classe con gli insegnanti e con il resto dei compagni, al fine di garantire un'effettiva inclusione scolastica;
- sollecitare gli enti competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di handicap; istituire centri di orientamento e formazione professionale, istituire servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone in situazione di handicap; realizzare servizi sociali, residenziali e diurni, comunità-alloggio, centri socio-riabilitativi ed educativi, che perseguano lo scopo di rendere possibile una migliore vita di relazione integrata;
- istituire e gestire servizi socio sanitari in convenzione con il S.S.N. a favore delle persone in stato di handicap e delle loro famiglie, mediante figure specializzate BCBA;
- attivare e gestire servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico, compreso quello riabilitativo, per persone in situazione di handicap o di difficoltà sociali;
- organizzare soggiorni terapeutici riabilitativi e ricreativi in Italia e all'estero;
- stipulare convenzioni con Comuni, Province, Regioni, Ministeri ed enti subordinati, A.S.L. ed Enti Ecclesiastici nel-

l'interesse di coloro che sono stati colpiti dall'autismo;

- Prendere in gestione, Beni sequestrati o confiscati dalla criminalità organizzata da convertire ai servizi della cooperativa sociale.

- La gestione, mediante l'istituzione, l'adattamento e l'organizzazione, di centri polivalenti per attività sociali, di socializzazione e ricreative, culturali e del tempo libero finalizzate al miglioramento della vita di persone disabili affette da disabilità, in modo particolare da autismo;

- la promozione e la cura della formazione e dell'aggiornamento di operatori specializzati nella metodologia ABA, collaborando con gli insegnanti e le famiglie per favorire l'inclusione sociale degli utenti;

- il sostegno all'educazione e all'autonomia personale dei bambini disabili, in sinergia con la scuola, per facilitare le relazioni degli alunni disabili all'interno della classe con gli insegnanti e con il resto dei compagni, al fine di garantire un'effettiva integrazione;

- l'istituzione di centri di orientamento e formazione professionale, nonché di servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone in situazione di handicap; come comunità-alloggio, centri socio-riabilitativi ed educativi, che perseguano lo scopo di rendere possibile una migliore vita di relazione integrata;

- l'istituzione e la gestione di servizi socio sanitari, anche

in convenzione con il S.S.N., a favore delle persone disabili in stato di handicap e delle loro famiglie, mediante figure specializzate tra cui anche BCBA (Analisti del Comportamento certificati) e altre;

- l'attivazione e la gestione di servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico, compreso quello riabilitativo, per persone in situazione di handicap o di difficoltà sociali;

- l'organizzazione di soggiorni terapeutici riabilitativi e ricreativi in Italia e all'estero;

- la stipula di convenzioni con Comuni, Province, Regioni, Ministeri ed enti subordinati, A.S.L. ed Enti Ecclesiastici nell'interesse di coloro che sono stati colpiti dall'autismo;

- la gestione di beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata da convertire ai servizi della cooperativa sociale.

- In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A):

- l'organizzazione e la gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi della legge 381/1991 nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente, che in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati;

- la realizzazione di attività agricola attraverso l'agricoltura sociale;

- la gestione di strutture di natura turistico-ricettiva e/o sportiva, nonché di opere e strutture per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società, come sopra individuate con elencazione non tassativa, avvalendosi prevalentemente del lavoro dei soci cooperatori appartenenti alle categorie di soggetti bisognosi cui si rivolge l'attività sociale;

- l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione e ogni altra attività simile nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici che privati;

- la gestione di servizi di ristorazione, servizi di ricevimento, bar, laboratori di cucina, e laboratori di pasticceria.

- Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag-

giungimento degli scopi sociali.

- Le attività di cui al punto A) saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

- La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

- La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

- Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

- La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento

approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata

ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del rag-

giungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni

attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme

di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra at-

tività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché

potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni

di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e

finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle atti-

vità sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,

attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione,

acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag-

giungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte

nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di

professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-

scrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico

o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai

sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modi-

ficative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre

imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento

sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque

accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-

lizzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli

inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprie imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-

ciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del

consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento

della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a

quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f),

dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della

condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-

tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo

statuto;

b.1) l'impegno a conferire, in esclusiva, la propria opera per

il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei

termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla

quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a

quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f),

dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire, in esclusiva, la propria opera per

il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei

termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto

previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà

inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla coo-

perativa.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice

civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a

quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f)

relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà

contenere le seguenti informazioni:

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,

la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché

l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;

h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei

requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla

domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo

scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'inte-

ressato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione,

sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,

motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio

di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di

decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale

delibera sulle domande non accolte, se non appositamente

convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal

Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonché a non

prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo

espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione ac-

cordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,

nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato

dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto

previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta

giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti

dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante

raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il

socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-

zione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di

preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o

nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di ammini-

strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-

fronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli

scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti

per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che

abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la

cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato

in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso

di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la

fruizione dei servizi;

b) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

c) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

d) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e

con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,

ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data

di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il

rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del

consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere

b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed

al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal re-

golamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal

rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della

prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il

credito derivante da penali, ove previste da apposito rego-

lamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche

fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del

codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso

questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un

anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto

effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo

si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili

verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto

salvo il diritto di recesso.

Art. 17 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 18 (Ristorni)

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n.142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio

stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;

c) l'organo di controllo, se nominato;

d) il direttore, se nominato.

Art. 20 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

a) approva il bilancio e destina gli utili;

b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal

Decreto Legislativo n. 112 del 2017;

c) delibera i progetti che vengono proposti;

d) delibera la votazione per nominare Presidente e Vice presidente del CDA.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto deve essere redatto dal Segretario che predispone il CDA.

Art. 21 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante

comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 23.

Art. 23 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai me-

desimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 25 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di

enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 26 (Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di ammi-

nistrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo se nominato ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministra-

zione.

Art. 28 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 29 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remun-

nerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 30 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 31 (Organo di controllo)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo.

L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale

organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art.32 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 33 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della

Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 35 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 17, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to:Amelia Mangiacapra -Notaio Aniello Calabrese -Sigillo

-Copia dichiarata conforme ai sensi

dell'art.20 D.P.R.445/2000-

-Imposta di bollo assolta mediante M.U.I.

ai sensi del decreto 22 febbraio 2007-